

# **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI QUALE INCENTIVO A FAVORE DEL RISPARMIO ENERGETICO, DELL'USO DI ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

Il Municipio di Locarno, richiamati:

- il Piano Energetico Comunale (PECo) del Comune di Locarno approvato il 13 giugno 2017,
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987,
- l'art. 107a del Regolamento comunale della Città di Locarno (ROC) del 17 dicembre 1990,

**ordina:**

## **CAPITOLO I Disposizioni generali**

**Art. 1<sup>5</sup>**

**Scopo**

<sup>1</sup>La presente Ordinanza disciplina la procedura di rilascio e l'ammontare dei seguenti incentivi comunali, volti al raggiungimento degli obiettivi in materia di politica energetica e di una mobilità più sostenibile:

- contributo per l'allestimento di analisi energetiche di edifici (artt. 5-7 seguenti);
- contributo per abbonamenti annuali della Comunità Tariffale Arcobaleno o equivalente (artt. 8-10 seguenti);
- incentivo per la posa o l'ampliamento di impianti fotovoltaici (artt. 11-13 seguenti);<sup>1</sup>
- incentivo alla Certificazione Bio (OrdB) in riconversione delle aziende agricole e di trasformazione (artt. 18-20 seguenti).<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Gli incentivi oggetto della presente Ordinanza possono essere cumulati con quelli previsti nell'Ordinanza municipale concernente il sostegno dell'edilizia a risparmio energetico (n°. 015.9).<sup>2</sup>

**Art. 2<sup>1,2,3</sup>**

**Richieste**

Le richieste di incentivo vanno presentate secondo le modalità indicate agli artt. 21-22 della presente Ordinanza. In caso di richiedenti minorenni, la richiesta deve essere presentata dal loro rappresentante legale.

**Art. 3**

**Condizioni al contributo**

<sup>1</sup>Per poter beneficiare degli incentivi oggetto della presente Ordinanza, il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).

<sup>2</sup>Le altre condizioni cumulative che devono essere adempiute al fine di poter beneficiare del contributo, variano a seconda del tipo di incentivo richiesto e sono esposte nel dettaglio nel Capitolo II della presente Ordinanza.

<sup>3</sup>Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche e, se del caso, negare l'incentivo o chiederne la restituzione.

#### **Art. 4 Decisioni**

Le richieste di incentivo saranno trattate e valutate dall'Ufficio Energia comunale e dall'Ufficio Domande di costruzione della Divisione urbanistica e infrastrutture per gli aspetti tecnici e dai Servizi finanziari per gli aspetti di verifica formale del richiedente.

### **CAPITOLO II Incentivi**

#### **SEZIONE 1 Analisi energetiche**

#### **Art. 5 Campo d'applicazione**

<sup>1</sup>Sono concessi incentivi per l'allestimento di analisi energetiche allo scopo di incoraggiare i risanamenti energetici e il miglioramento dell'efficienza energetica.

<sup>2</sup>Le analisi energetiche devono essere eseguite tramite il Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®Plus), incluso il relativo rapporto di consulenza.

<sup>3</sup>Analisi energetiche per edifici non certificabili con lo standard CECE®Plus saranno valutate caso per caso dall'Ufficio Energia.

<sup>4</sup>Le analisi devono essere eseguite da esperti accreditati CECE®.

<sup>5</sup>Vengono concessi incentivi solo per analisi eseguite su stabili costruiti prima dell'anno 2000.

<sup>6</sup>Vengono riconosciute anche la analisi energetiche PEIK tramite consulenti riconosciuti, per le Piccole e Medie Imprese (PMI) che intendono ottimizzare i propri consumi energetici.<sup>8</sup>

**Art. 6**  
**Contributo finanziario**

L'incentivo è pari al 50% del costo dello studio, ritenuto un contributo massimo di CHF 1'000.-.

**Art. 7**  
**Beneficiari**

<sup>1</sup>L'incentivo è concesso a tutti i proprietari d'immobili che fanno eseguire un'analisi del proprio stabile, situato sul territorio comunale.

<sup>2</sup>L'incentivo è altresì concesso alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione che hanno la sede della propria attività sul territorio comunale.

<sup>3</sup>Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo limitatamente ad un'analisi per edificio.

**SEZIONE 2**

**Mobilità sostenibile – Contributi acquisto Abbonamenti annuali trasporto pubblico**

**Art. 8**  
**Campo d'applicazione**

Il Comune sostiene l'utilizzo del trasporto pubblico mediante la concessione di un contributo all'acquisto di un abbonamento annuale della Comunità Tariffale Arcobaleno e degli studenti fino a 25 anni possessori dell'Abbonamento Generale FFS (AG).<sup>5,7</sup>

**Art. 9<sup>5</sup>**  
**Contributo finanziario**

<sup>1</sup>Il contributo per beneficiario corrisponde a:

- CHF 150.- per abbonamenti annuali fino a 2 zone;
- CHF 200.- per abbonamenti annuali da 3 a 4 zone;
- CHF 300.- per abbonamenti annuali a partire da 5 zone;
- CHF 300.- per Abbonamento Generale FFS (AG)<sup>7</sup>.

<sup>2</sup>Il contributo ai sensi del capoverso 1 del presente articolo viene calcolato sulla base del reddito imponibile secondo le seguenti fasce:

- reddito imponibile da CHF 0 a CHF 50'000.-: 100% del contributo previsto;
- reddito imponibile da CHF 50'000.- a CHF 100'000.-: 75% del contributo previsto;
- reddito imponibile oltre i CHF 100'000.-: 50% del contributo previsto.

<sup>3</sup>Annualmente vengono destinati a questo scopo complessivamente CHF 190'000.-.<sup>7,8</sup>

**Art. 10**  
**Beneficiari**

<sup>1</sup>Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) l'abbonamento sottoscritto deve essere annuale;
- b) il richiedente deve essere domiciliato o dimorante nel Comune di Locarno da almeno 6 mesi;<sup>5</sup>
- c) le richieste devono essere inoltrate, al più tardi, entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'abbonamento.<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Le richieste, debitamente compilate e corredate dalla documentazione necessaria, vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.<sup>5</sup>

**SEZIONE 3<sup>1</sup>**  
**Impianti fotovoltaici (abrogata<sup>8</sup>)**

**Art. 11<sup>1,6</sup>**  
**Campo d'applicazione**

(abrogato<sup>8</sup>)

**Art. 12<sup>1,6</sup>**  
**Contributo finanziario**

(abrogato<sup>8</sup>)

**Art. 13<sup>1</sup>**  
**Beneficiari**

(abrogato<sup>8</sup>)

**SEZIONE 4<sup>2</sup>**  
**Acquisto biciclette elettriche (abrogata<sup>5</sup>)**

**Art. 14<sup>2</sup>**  
**Campo d'applicazione**

(abrogato<sup>5</sup>)

**Art. 15<sup>2,4</sup>**  
**Contributo finanziario**

(abrogato<sup>5</sup>)

**Art. 16<sup>2</sup>**  
**Beneficiari**

(abrogato<sup>5</sup>)

**Art. 17<sup>2</sup>**  
**Cambio di detentore**

(abrogato<sup>5</sup>)

**SEZIONE 5<sup>3</sup>**  
**Certificazione Bio (OrdB)**

**Art. 18<sup>3</sup>**  
**Campo d'applicazione**

Il Comune promuove la riconversione delle aziende agricole e di trasformazione convenzionali (artigianato alimentare) in aziende con prodotti certificati biologici.

**Art. 19<sup>3</sup>**  
**Contributo finanziario**

Il contributo è volto a sostenere esclusivamente i costi di Certificazione di base (controllo annuale) e prevede un sostegno sull'arco di 10 anni ed è strutturato come segue:

- 100% dei costi certificati per i primi 4 anni di attività, per un importo massimo di CHF 2'000.00/anno;
- 50% dei costi certificati dal 5° al 10° anno di attività, per un importo massimo di CHF 1'000.-/anno;
- a partire dal 10° anno, l'attività aziendale si considera consolidata e decade il diritto all'incentivo, ma viene comunque riconosciuto lo sforzo profuso negli anni precedenti con un contributo di CHF 1'000.- (una tantum).

L'importo annuale messo a disposizione sarà prelevato dal ristorno della Tassa CO<sub>2</sub>, calcolata annualmente dalla Confederazione e versata al Comune.

**Art. 20<sup>3</sup>**  
**Beneficiari**

<sup>1</sup> Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate a Locarno e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Locarno.

<sup>2</sup> Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un unico contributo.

<sup>3</sup> Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito risultante dalla disponibilità calcolata dal ristorno della Tassa CO<sub>2</sub> dell'anno di pertinenza.

## **CAPITOLO III**

### **Disposizioni amministrative comuni**

#### **Art. 21**

#### **Procedura**

<sup>1</sup>La richiesta di incentivo dev'essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso tutti gli sportelli comunali o scaricabile dal sito internet della Città ([www.locarno.ch](http://www.locarno.ch)), debitamente compilato e corredato da tutti gli allegati richiesti.

<sup>2</sup>Le priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data d'inoltro delle stesse, nella misura in cui le domande sono complete.

<sup>3</sup>A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato entro 30 giorni dall'accertamento sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

<sup>4</sup>Al richiedente non viene trasmessa nessuna comunicazione nel caso la richiesta inoltrata fosse completa e corretta. Nel caso in cui la richiesta debba essere completata per assenza di informazioni o allegati, il Servizio incaricato, contatterà il richiedente per completarla.

<sup>5</sup>Il diniego dell'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.

#### **Art. 22**

#### **Competenza**

<sup>1</sup>Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, si riserva il diritto di effettuare controlli.

<sup>2</sup>Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.

<sup>3</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

## **CAPITOLO IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 23**

#### **Casi particolari**

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

## **Art. 24**

### **Entrata in vigore**

Adottata con risoluzione municipale n°. 10354 del 9 giugno 2020. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 22 giugno 2020 al 22 agosto 2020. Entrata in vigore il 23 agosto 2020.

<sup>1</sup>Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 10475 del 30 giugno 2020 e n°. 11322 del 17 novembre 2020. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 4 gennaio 2021 al 2 febbraio 2021. Entrata in vigore: 3 febbraio 2021

<sup>2</sup>Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 11322 del 17 novembre 2020, n°. 11323 del 17 novembre 2020 e n°. 11474 del 7 dicembre 2020. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 4 gennaio 2021 al 2 febbraio 2021. Entrata in vigore: 3 febbraio 2021.

<sup>3</sup>Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 341 dell'8 giugno 2021 e n°. 607 del 20 luglio 2021. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 16 agosto 2021 al 14 settembre 2021. Entrata in vigore: 15 settembre 2021.

<sup>4</sup>Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 44 dell'11 gennaio 2022. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 21 gennaio 2022 al 19 febbraio 2022. Entrata in vigore: 20 febbraio 2022.

<sup>5</sup>Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 2889 del 9 agosto 2022 e n°. 3392 del 25 ottobre 2022. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 4 novembre 2022 al 3 dicembre 2022. Entrata in vigore: 1. gennaio 2023.

<sup>6</sup>Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 4000 del 31 gennaio 2023 e n°. 4226 del 7 marzo 2023. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 20 marzo 2023 al 2 maggio 2023. Entrata in vigore: 3 maggio 2023.

<sup>7</sup>Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 5891 del 21 novembre 2023 e n°. 6043 del 12 dicembre 2023. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 14 dicembre 2023 al 28 gennaio 2024. Entrata in vigore: 1° gennaio 2024.

<sup>8</sup>Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 6316 del 30 gennaio 2024 e n°. 1168 del 29 ottobre 2024. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 4 novembre 2024 al 3 dicembre 2024. Entrata in vigore: 1° gennaio 2025.